PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3798 di giovedì 09 giugno 2016

La manutenzione e gli accessi alle coperture di breve durata

Un intervento sulla manutenzione in sicurezza nei lavori in quota con particolare riferimento agli accessi alle coperture di breve durata e ai rischi correlati. La normativa, il fascicolo dell'opera e l'elaborato tecnico delle coperture.

Roma, 9 Giu ? Poiché la **sicurezza nei lavori in quota** è un tema che in edilizia "accompagna un edificio dalla realizzazione alla demolizione" e che non si esaurisce nella fase di edificazione, è necessario essere consapevoli che l'edificio è "anche un luogo di lavoro per gli **addetti alla manutenzione**". E considerando i lavori che si effettuano sulle coperture, l'edificio è un luogo di lavoro contrassegnato da "importanti fattori di rischio per il pericolo di caduta dall'alto". Questa consapevolezza è "la premessa necessaria a impostare correttamente il tema della sicurezza".

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAT902] ?#>

A fare queste affermazioni è un intervento - a cura dell'Arch. Corrado Landi e del Geom. Riccardo Marconi (INAIL-Consulenza Tecnica per l'Edilizia) - dal titolo "**La manutenzione in sicurezza nei lavori in quota**". Un intervento tratto dal documento Inail " La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall'alto" che raccoglie gli atti di due diversi seminari: "Un cantiere sicuro per riqualificare l'esistente - Lavori in copertura" (Milano, 4 ottobre 2013) e "Lavori su coperture: problematiche, approfondimenti, soluzioni ed indirizzi" (Bologna, 18 Ottobre 2013).

I due relatori segnalano che in edilizia la **definizione tradizionale di manutenzione** "richiama un insieme di interventi che si rendono necessari per mantenere lo stato di efficienza dell'immobile e dei suoi impianti". Tuttavia nel tempo **è mutata la concezione della manutenzione** "passando da una pratica che storicamente riguardava il ripristino degli elementi costruttivi e delle finiture soggetti al degrado causato all'aggressività dei fattori ambientali" ad una concezione che "considera necessario, anche per edifici correnti, il mantenimento dei requisiti prestazionali richiesti e che con il contemporaneo elevarsi della dotazione di impianti e delle prestazioni dei componenti ha ampliato le occasioni di intervento sia per adeguamenti tecnologici che per le necessarie operazioni di verifica, controllo e regolazione che la complessità degli elementi costruttivi richiede". Insomma pur "partendo dal mantenimento dell'efficienza dell'organismo edilizio", ora si va "oltre la finalità puramente conservativa dilatando gli obiettivi per considerare la manutenzione come '*miglioramento della qualità del bene edilizio, del suo intorno e adeguamento tecnologico dei subsistemi che lo compongono* ***[1]***'".

L'intervento si sofferma poi sugli **accessi alle coperture di breve durata**.

Si ricorda infatti che non è infrequente "che si debbano svolgere accessi alle coperture di breve durata, attività anche di pochi minuti che comprendono ispezioni alle coperture, ad esempio dopo eventi atmosferici particolarmente intensi con piccole sostituzioni di elementi del manto di copertura visibilmente danneggiati, regolazioni e riparazioni di antenne televisive, riparazioni o manutenzioni di impianti di climatizzazione, impianti fotovoltaici, impianti solari termici", ...

E queste attività, che possono essere chiamate "**lavori di breve durata**", possono essere "particolarmente insidiose" perché di fatto comportano, nel caso dei lavori in quota "rischi notevolissimi". E talvolta "la formazione e la consapevolezza degli operatori in tema di sicurezza sul lavoro", pone "forti perplessità". Tra l'altro ? continua l'intervento ? "**la condizione attuale del mercato del lavoro porta a considerare questi interventi come apparentemente brevi e semplici, sottovalutandone la complessità in termini organizzativi ed il livello della formazione** informazione e addestramento necessario per operare in sicurezza". Invece "qualsiasi intervento su un tetto è ad alto rischio perché il lavoro in quota è intrinsecamente connesso al

rischio di caduta dall'alto, le misure di prevenzione vanno predisposte in ragione dei luoghi e dei tipi di attività".

E dovendo prevedere "misure di sicurezza adeguate all'esecuzione di attività che richiedano l'accesso in copertura va sempre preliminarmente considerato, se possibile, di utilizzare sistemi che consentano di evitare di accedere fisicamente sul tetto, ad esempio nel caso di semplici ispezioni o verifiche dello stato delle coperture, ricorrendo a soluzioni che non espongano direttamente un lavoratore ai rischi in esame".

Riportiamo, a questo proposito, alcuni **principi operativi nella programmazione delle misure di sicurezza di un intervento di manutenzione in quota**:
- valutare se possibile sistemi che consentano di evitare di accedere fisicamente sul tetto;
- utilizzare prioritariamente misure di protezione collettiva;
- utilizzare dispositivi di protezione individuale solo se non sono possibili altre soluzioni e avendo attenzione alla adeguatezza delle attrezzature, alla formazione, informazione e addestramento degli operatori e alla compatibilità degli accessi con le attività/lavorazioni previste.

Il documento riporta poi diverse indicazioni normative e ricorda, ad esempio, che in tema di manutenzione il Testo unico per l'edilizia **D.P.R. 380/2001** all' Art. 3 "indica gli **interventi di manutenzione ordinaria**, ossia gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso". E lo stesso DPR 380/2001, all'art. 6, "tra le attività edilizie libere, eseguibili senza alcun titolo abilitativo, indica gli interventi di manutenzione ordinaria".
Se tuttavia è evidente "l'utilità di non appesantire con inutili autorizzazioni ogni singolo piccolo intervento manutentivo", i relatori sottolineano "come sia necessario determinare condizioni di sicurezza adeguate" per l'effettuazione di questi interventi. Ad esempio per valutare e comprendere come attuare operazioni di manutenzione in un edificio "andrà definito se si tratta di un luogo di lavoro in cui è stato redatto un Documento di Valutazione del Rischio" che comprenda anche le previsioni in merito alle attività di manutenzione e "nel caso in cui queste siano affidate ad un soggetto esterno all'organizzazione andrà predisposto un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) con cui "valutare e risolvere le interferenze e i rischi connessi alle lavorazioni per le manutenzioni previste". Viceversa l'art. 91 del D.Lgs. 81/2008, indica "come nel caso di un edificio di nuova realizzazione o nel caso degli altri interventi edilizi, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria, a seconda dell'entità dei lavori necessari a realizzare l'opera e di altre condizioni, sarà necessario predisporre il fascicolo dell'opera".

L'intervento riporta poi diverse indicazioni normative per la tutela dei lavoratori che operano in luoghi di lavoro in quota e con riferimento alla **sicurezza nei cantieri temporanei e mobili**.

Si ricordano poi gli obblighi dei coordinatori per la sicurezza, del datore di lavoro e le caratteristiche del "**Fascicolo con le caratteristiche dell'opera**". Un documento che "identifica e descrive i rischi che, ad opera conclusa, si presenteranno nelle eventuali successive manutenzioni, indica inoltre i sistemi e gli accorgimenti che dovranno essere realizzati per prevenire o minimizzare i rischi durante i successivi lavori che si svolgeranno sull'opera ovvero durante le prevedibili future attività di manutenzione". Un documento che infine raccoglie tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera stessa al fine di costituire il 'dossier' dell'opera.

Si evidenzia, infine, come l'**elaborato tecnico delle coperture**, che si può considerare come la parte specifica del fascicolo dedicata alla progettazione della sicurezza dei lavori su copertura, sia "un documento assolutamente utile per prevedere condizioni di sicurezza nello svolgimento di quelle piccole operazioni di manutenzione che viceversa sfuggirebbero alla necessaria valutazione del rischio e conseguente predisposizione delle misure per la sua eliminazione o riduzione".

Inail Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici, CTE - Consulenza Tecnica per l'Edilizia, " La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall'alto", atti dei seminari "Un cantiere sicuro per riqualificare l'esistente - Lavori in copertura" e "Lavori su coperture: problematiche, approfondimenti, soluzioni ed indirizzi", edizione 2014, pubblicazione febbraio 2015 (formato PDF, 3.53 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " La sicurezza nei lavori sulle coperture degli edifici".

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul rischio cadute e sui lavori in quota

RTM

[1] Claudio Molinari, a cura di, Manutenzione in edilizia, nozioni, problemi, prospettive, Franco Angeli, Milano 1989

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.